Numero registro generale 2856/2021
Numero sezionale 6146/2022
Numero di raccolta generale 21583/2022
Data pubblicazione 07/07/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto

ARBITRATO LODO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere -

Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere -

Ud. 14/06/2022 - CC

R.G.N. 2856/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2856-2021 proposto da:

(omissis) nella sua qualità di amministratore pro tempore, della COMUNIONE DEI (omissis)

, elettivamente domiciliato in (omissis)

, presso lo studio dell'avvocato (omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

;

- ricorrente -

contro

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI SANGUINETI;

Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246

- controricorrente -

avverso il decreto n. 1/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositato il 04/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

(omissis) , agendo quale amministratore della Comunione dei (omissis) , ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il decreto col quale la corte d'appello di Genova ne ha respinto il reclamo avverso il provvedimento di esecutorietà di un lodo arbitrale reso a definizione di una controversia contro la (omissis) s.r.l.;

l'intimata ha replicato con controricorso.

Considerato che:

come questa Corte ha più volte affermato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo; difatti, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, che è propria della sentenza arbitrale, con conseguente esclusione dell'attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in

Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246

esecuzione il lodo stesso (v. Cass. n. 21894-11, Cass. n. 10450-14, nonché, più di recente e in relazione alla situazione opposta della negazione dell'esecutorietà del lodo, Cass. n. 11803-22);

le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2022.

Il Presidente

Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deeae91e6a9cfd1ff1b13a77246